

Capitolo 1

Art. 1 – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere

di Angelo Salerno

A. Il nuovo delitto di porto di strumenti con lama appuntita di oltre 8 cm

| ANTE DECRETO SICUREZZA | POST DECRETO SICUREZZA |
|---|---|
| <p>Art. 4 Legge Armi <i>Porto di armi od oggetti atti ad offendere</i></p> <p>1. Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.</p> <p>2. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di</p> | <p>Art. 4 Legge Armi <i>Porto di armi od oggetti atti ad offendere</i></p> <p>1. Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.</p> <p>2. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di</p> |

| ANTE DECRETO SICUREZZA | POST DECRETO SICUREZZA |
|---|--|
| <p>puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4.</p> <p>3. Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.</p> <p>4. È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da due a quattro anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.</p> <p>5. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.</p> <p>6. <i>Comma abrogato dal D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205.</i></p> <p>7. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.</p> | <p>puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4.</p> <p>3. Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.</p> <p>4. È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da due a quattro anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.</p> <p>5. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.</p> <p>6. <i>Comma abrogato dal D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205.</i></p> <p>7. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.</p> <p>8. Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta</p> |

| ANTE DECRETO SICUREZZA | POST DECRETO SICUREZZA |
|--|---|
| <p>11. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.</p> <p>12. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.</p> <p>13. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di ma-</p> | <p>acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4bis.</p> <p>9. Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:</p> <p><i>a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;</i></p> <p><i>b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.</i></p> <p>10. In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p>11. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.</p> <p>12. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.</p> <p>13. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di ma-</p> |

| ANTE DECRETO SICUREZZA | POST DECRETO SICUREZZA |
|--|--|
| nifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette. | nifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette. |

IL COMMENTO

1. Introduzione

L'art. 1 del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*” (di seguito Decreto Sicurezza), convertito con modificazioni con **L. 24 aprile 2026, n. 54**, prevede, al **comma 1, lett. a)**, l'introduzione di tre nuovi commi nel testo dell'**art. 4** L. 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi” (di seguito Legge Armi).

2. Il nuovo delitto ex art. 4, comma 8 Legge Armi

In particolare, il Decreto Sicurezza ha, in particolare, previsto l'introduzione, al nuovo comma 8, di una ulteriore fattispecie, di natura delittuosa, che punisce “*Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano*”.

La struttura del reato è analoga alle fattispecie contravvenzionali già disciplinate dall'art. 4 ed è incentrata sul porto, fuori dell'abitazione o delle relative pertinenze, di **armi da taglio, purché con lama a punta lunga almeno 8 cm ovvero con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano**, in assenza di un giustificato motivo.

In attesa delle prime applicazioni del nuovo delitto, può dunque farsi riferimento all'elaborazione giurisprudenziale relativa all'art. 4 Legge Armi in ordine ai requisiti del reato, a partire dalla **nozione di porto d'arma** che, secondo costante giurisprudenza, non è richiesto che il soggetto agente tenga l'arma sulla sua persona, essendo **sufficiente** (oltre che necessario) che questi possa **acquisirne facilmente la disponibilità** materiale per farne un uso immediato (*Cass., sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 4970*). Tale requisito si riverbera sulla responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha chiarito che è, necessario, ma anche sufficiente (atteso il carattere estensivo della tipicità, del comportamento dei partecipi atipici, proprio dell'art. 110 c.p.) che l'arma si trovi nella **disponibilità di tutti**, o l'uso di essa sia stato previsto dai concorrenti per commettere un reato, oppure che l'agente partecipi **consapevolmente** al porto dell'arma, accogliendo il possessore di questa nella propria autovettura, o si accompagni con l'autore materiale, quando abbia la consapevolezza della anti giuridicità della specifica condotta di lui (*Cass., sez. I, 19 dicembre 1986, n. 14287*).

In ordine al requisito negativo del "giustificato motivo", la Corte ha chiarito che non possano tenersi in considerazione le giustificazioni dedotte **a posteriori** dall'imputato o dalla sua difesa, dovendosi avere riguardo al motivo **espreso immediatamente**, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una **immediata verifica** da parte dei verbalizzanti (*Cass., sez. I, 7 maggio 2019, n. 19307*); i giudici di legittimità hanno altresì precisato che un giustificato motivo ricorre solo quando **particolari esigenze** dell'agente siano perfettamente corrispondenti a **regole comportamentali lecite** relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (*Cass., sez. IV, 9 dicembre 2019, n. 49769*), ravvisando gli estremi del reato in capo all'imputato che aveva dedotto che il coltello portato fuori della propria abitazione era destinato a suddividere la sostanza stupefacente in suo possesso, ai fini della sua cessione a terzi.

Riguardo infine al requisito di porto fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che **l'indisponibilità di un'abitazione stabile** non può da sola consentire il porto indiscriminato e ingiustificato di armi, dovendosi far ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli (*Cass., sez. I, 10 ottobre 2020, n. 578*); è stato inoltre affermato dalla Corte che il reato deve ritenersi integrato allorché il porto senza giustificato motivo di un'arma (nella specie un coltello) si verifichi all'interno di uno **spazio comune condominiale**, in quanto, non essendo detto spazio destinato in via esclusiva al servizio della singola abitazione, non può considerarsi come sua appartenenza (*Cass., sez. I, 30 marzo 2020, n. 10810*).

Oggetto della nuova fattispecie, come anticipato, non è qualsiasi arma o strumento atto ad offendere, bensì gli "*strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano*".

Tale elemento di **specialità** consente di delineare i rapporti tra la nuova fattispecie delittuosa (punita con la **reclusione da sei mesi a tre anni**) e le contravvenzioni di

cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, dal momento che, per integrare queste ultime fattispecie, non ha rilevanza la lunghezza della lama, come chiarito dalla Corte di Cassazione, secondo cui *“In tema di porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110, è irrilevante la lunghezza della lama”* (Cass., sez. IV, 14 gennaio 2019, n. 1482). Ne consegue che, sotto gli 8 cm. di lama, troveranno applicazione le norme contravvenzionali previgenti, laddove il superamento di tale soglia comporterà – per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore del Decreto, il 25 febbraio 2026 – l'applicazione del delitto di cui al comma 8.

La natura **delittuosa** della nuova fattispecie **esclude la responsabilità a titolo di colpa** (ferma restando, in caso di dimenticanza e non intenzionalità della condotta, la possibilità di contestare la fattispecie contravvenzionale previgente), essendo richiesto il **dolo** del porto ingiustificato di arma.

3. Le circostanze aggravanti speciali

Ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 4, comma 8, Legge Armi, trova applicazione, in relazione al nuovo delitto, il disposto **dell'art. 4bis, comma 2, Legge Armi**.

Tale disposizione prevede, **fuori dei casi di reato complesso** (allorché il porto dell'arma da taglio sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale di altro reato: si pensi al delitto di rapina aggravata *ex art. 628, comma 3, n. 1 c.p.*) un **aumento di pena, da un terzo alla metà** (disciplinando pertanto un'aggravante speciale, ad effetto speciale) nei seguenti casi:

- a) quando il fatto è commesso *“da persone travisate o da più persone riunite”*, stante la maggiore pericolosità sociale dimostrata dagli autori del reato in ragione degli accorgimenti adottati per non farsi riconoscere o identificare e alla luce del numero dei concorrenti;
- b) quando il fatto è commesso *“all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione”*, ossia nei luoghi indicati all'art. 61, n. 11ter), c.p., espressamente richiamato, in considerazione del maggiore pericolo che ne deriva per via della vulnerabilità delle vittime, spesso minori, che frequentano tali luoghi;
- c) quando il fatto è commesso *“nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto”*; in sede di conversione è stato altresì aggiunto (con efficacia dunque a decorrere dall'entrata in vigore non già del Decreto Legge ma della Legge di conversione) altresì il riferimento **all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto**. Anche in questo caso l'aggravante è volta a sanzionare più gravemente la condotta in quanto propedeutica rispetto a fatti di maggiore **allarme sociale** e che incidono sulla **libertà di spostamento** dei cittadini persone offese, come nel caso dei parchi o giardini e delle stazioni ferroviarie o metropolitane; viene altresì prevista una reazione sanzionatoria più severa in relazione alle condotte di porto

ingiustificato in prossimità dei luoghi in cui di consueto viene prelevato o detenuto danaro contante, in quanto potenzialmente propedeutica a **reati violenti contro il patrimonio**;

- d) quando il fatto è commesso “*in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica*”, stante la **maggiore pericolosità** della condotta legata al numero di **persone presenti** che potrebbero essere potenzialmente attinte dall'arma detenuta.

4. Le ulteriori disposizioni

All'accertamento della nuova fattispecie delittuosa conseguono una serie di **sanzioni accessorie di natura amministrativa**, essendo previsto dal **nuovo comma 9** dell'art. 4 Legge Armi che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano proceduto, trasmettono i relativi atti al **Prefetto** del luogo della commessa violazione.

Ricevuti gli atti, il Prefetto ha la possibilità (non trattandosi di sanzioni obbligatorie) di applicare, per un periodo **fino ad un anno**, una o più sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente per il reato.

Si tratta, in particolare, della **sospensione della patente di guida**, del **certificato di abilitazione professionale** per la guida di motoveicoli e del **certificato di idoneità** alla guida di ciclomotori ovvero del **divieto** di conseguirli (lett. *a*)) nonché della sospensione della **licenza di porto d'armi** o del **divieto** di conseguirla (lett. *b*)).

Il nuovo **comma 10** dispone inoltre che trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che prevedono, rispettivamente:

- il **ritiro della patente** di guida, nonché del **certificato di idoneità** tecnica e il **fermo amministrativo** (comma 3), quale ulteriore sanzione accessoria amministrativa;
- il procedimento nel **contraddittorio** innanzi al Prefetto per l'adozione delle sanzioni amministrative (comma 4), da applicare anche in relazione all'art. 4, comma 8 cit.;
- la disciplina dell'**utilizzabilità** di quanto emerso nel corso del procedimento (comma 6);
- il diritto a prendere **visione** e di ottenere **copia** degli atti del procedimento (comma 7);
- la trasmissione degli atti al Questore competente, nel caso in cui il fatto sia stato commesso da un **cittadino straniero** maggiorenne, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del **permesso di soggiorno** (comma 8);
- la facoltà di proporre **opposizione** dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria avverso gli atti adottati dal Prefetto (comma 9);
- il richiamo alle disposizioni della Sezione II del Capo I (relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative) e dell'art. 62, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (relativo all'esecuzione).

5. Profili processuali e operativi

Il nuovo delitto è **procedibile d'ufficio**.

Essendo punito con la pena massima della reclusione fino a tre anni, nella forma non aggravata, non consente il **fermo** o l'**arresto** in flagranza di reato del responsabile, né tantomeno di disporre **intercettazioni**, laddove può invece disporsi l'acquisizione di **tabulati** telefonici *ex art. 132 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*. Non sono tantomeno applicabili **misure cautelari personali**.

La competenza a decidere sul delitto in esame spetta al **Tribunale in composizione monocratica** e **non** è richiesta l'udienza preliminare.

La cornice edittale consente di emettere **decreto penale di condanna**, di accedere alla **messa alla prova** e di applicare la causa di non punibilità per **particolare tenuità del fatto**, *ex art. 131bis c.p.*

In presenza delle aggravanti **ad effetto speciale** (con aumento da un terzo alla metà) di cui all'art. 4bis, comma 2, Legge Armi, la pena edittale massima raggiunge i **quattro anni e sei mesi di reclusione**, con conseguente necessità di procedere con l'**udienza preliminare** (non essendo la fattispecie richiamata alla lett. *b*) dell'art. 550 c.p.p.), ferma restando l'attribuzione del Tribunale in composizione monocratica.

In presenza delle suddette aggravanti sono applicabili **misure cautelari personali**, esclusa tuttavia la **custodia in carcere**, fermo restando che non è consentito il fermo mentre è possibile procedere ad **arresto facoltativo in flagranza di reato**.

Ferma la possibilità di disporre l'acquisizione di **tabulati**, **non** sono invece consentite le **intercettazioni**.

Nonostante l'aumento fino alla metà, il minimo edittale del delitto consente, anche nelle forme aggravate, di emettere **decreto penale di condanna** e di fare applicazione dell'**art. 131bis c.p.**, laddove è **preclusa** in questo caso la possibilità di sospendere il procedimento per la **messa alla prova** *ex art. 168bis c.p.*

B. Le modifiche all'art. 4bis Legge Armi

| ANTE DECRETO SICUREZZA | POST DECRETO SICUREZZA |
|--|---|
| Art. 4bis Legge Armi <i>Porto di armi per cui non è ammessa licenza</i> | Art. 4bis Legge Armi <i>Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio</i> |
| Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni. | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta , è punito con la reclusione da uno a tre anni. La medesima |